UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Decreto Rettore
Bando relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità A.A. 2020-2021

Il Rettore

VISTO lo Statuto di Autonomia dell'Università della Calabria;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateno;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità;

VISTA la Legge n. 104 del 05/02/1992, così come integrata e modificata dalla Legge n. 17 del 28/01/1999, recanti norme in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il D.M. n. 249 del 10/09/2010, Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.2, comma 416, della Legge n. 244 del 24/12/2007," e in particolare gli articoli 5, 13, 16;

VISTA la Legge n. 170 del 08/10/2010, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'art. 5, comma 4;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30/09/2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto n. 249 del 10 settembre 2010";

VISTO il D.M. n. 948 del 01/12/2016 recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249 e successive modificazioni e integrazioni";

VISTO il D.Lgs n. 59 del 13 aprile 2017 "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 616 del 10 agosto 2017 relativo all'acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche;

VISTO il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni e integrazioni" che ha modificato il DM 30 settembre 2011, così come modificato dal D.M. 7 agosto 2020, n. 90;

VISTA la nota inviata dal MIUR Prot. 17828 del 14/08/2020 con oggetto: Attivazione corso di specializzazione per le attività di sostegno 2020-2021-Chiarimenti;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 26 gennaio 2021 in cui è approvata la proposta di attivazione del VI ciclo dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto n. 249 del 10 settembre 2010;

VISTO il parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento del 3 febbraio 2021;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n° 755 del 06/07/2021 di attivazione del VI ciclo del corso di specializzazione sul sostegno didattico.

D E C R E T A

ART. 1 - Selezione e posti

1. È indetta la selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, istituti presso l'Università della Calabria ai sensi del D.M. n° 249 del 10 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, delle disposizioni attuative contenute nei decreti del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 settembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.M. n° 755 del 06/07/2021 e successive modificazioni ed integrazioni di cui in premessa.
2. I percorsi attivati sono distinti e relativi a: "scuola dell'infanzia", "scuola primaria", "scuola secondaria di primo grado", "scuola secondaria di secondo grado".
3. I percorsi di cui al comma 1 del presente articolo sono finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo allo specifico percorso di cui al comma 2.
4. Il numero di posti disponibili per ciascun percorso attivato sono così ripartiti:

Scuola dell'infanzia	***Scuola Primaria***	***Scuola secondaria di primo grado***	***Scuola secondaria di secondo grado***
150	**250**	**230**	**230**

ART. 2 - Requisiti di ammissione alle prove di accesso

1. Alla selezione sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 del Decreto Ministeriale n° 755 del 06/07/2021 di cui in premessa. In maniera più specifica:
   - Per i corsi per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria i requisiti di ammissione sono quelli previsti all'art. 2 del D.M. n.775/2021 che richiama l'art.3, comma 1 lettera a) del D.M. 92/2019: *"titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;"*
     oppure
     "diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa

vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002".

- Per i corsi per la scuola secondaria di primo e di secondo grado i requisiti di ammissione sono quelli previsti all'art. 2 del D.M. n.775/2021 che richiama l'art.3, comma 1 lettera b) del D.M. 92/2019 e l'art.5 comma 2 del D.M. 92/2019:
  - abilitazione specifica su una classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
  oppure
  - laurea magistrale, specialistica o "vecchio ordinamento" oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titoli equipollenti o equiparati, con gli eventuali requisiti curriculari richiesti per le classi d'insegnamento dalla normativa vigente (D.P.R. 19/2016, DM 259/2017 e successive modifiche ed integrazioni – vedi sito MIUR - https://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso) più certificazione, ai sensi del D.M. 616/2017, dei 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
  Per quanto riguarda le classi di insegnamento tecnico pratico, ai sensi della normativa sopra richiamata, i requisiti di ammissione sono:
  - abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
  oppure
  - diploma di scuola secondaria che dà accesso ad una delle classi di insegnamento previste dalla normativa vigente.

2. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.

3. I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall' ateneo.

4. I requisiti di ammissione (titoli di accesso) devono risultare già acquisiti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente bando.

5. Ai sensi della nota MIUR Prot. 17828 del 14/08/2020: "*Non è più consentito l'accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti: A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo Ministero dell'Istruzione Ministero dell''Università e della Ricerca grado; A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività pratiche speciali; B-29 Gabinetto fisioterapico; B-30 Addetto all'ufficio tecnico; B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica professionale; B-33 Assistente di Laboratorio".*

6. La verifica delle autocertificazioni rese dai candidati per la partecipazione alla selezione di cui al presente bando è effettuata dall'Università della Calabria, ai sensi della normativa vigente in materia.

Laddove l'esito di tale verifica fosse negativo, i candidati interessati saranno esclusi dalla procedura selettiva. L'Università si riserva la facoltà di adottare **in qualsiasi momento** provvedimenti di esclusione e/o decadenza nei confronti dei candidati che dovessero risultare privi dei requisiti richiesti.

ART. 3 - Iscrizioni in soprannumero

1. Sono ammessi in soprannumero ai percorsi formativi di cui all'art. 1, coloro che avendo effettuato le prove di selezione presso l'Università della Calabria, per i relativi specifici percorsi, nei precedenti cicli di specializzazione attivati ai sensi del D.M. 249/2010 e successive modificazioni ed integrazioni:
   a. siano risultati vincitori ma non si sono iscritti al percorso;
   b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
   c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
2. I candidati aventi diritto ad iscriversi in soprannumero sono esonerati dal sostenere le prove selettive di accesso di cui all'art. 5.
3. Al fine di perfezionare l'iscrizione in soprannumero, il candidato dovrà procedere al pagamento della quota di iscrizione così come specificato all' art. 10 comma 6 del presente bando. Le specifiche modalità di iscrizione dei candidati in soprannumero saranno indicate all'indirizzo http://www.unical.it/tfa nella sezione Sostegno A.A. 2020/2021, successivamente all'espletamento delle procedure concorsuali di accesso di cui al presente decreto, in fase di immatricolazione dei vincitori.
4. Gli Atenei predispongono percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un grado di istruzione e risultano utilmente collocati nella graduatoria di merito del presente VI ciclo in un grado loro mancante ovvero ammessi in soprannumero ai sensi del precedente comma 1.
5. Ai fini di cui al comma precedente, l'Ateneo valuta le competenze già acquisite e predispone il relativo percorso, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratori e i 12 crediti di tirocinio, espressamente previsti dal citato decreto 30 settembre 2011, diversificati per grado di scuola.
6. La modalità di richiesta di percorso abbreviato sarà specificatamente indicata all'indirizzo http://www.unical.it/tfa nella sezione Sostegno A.A. 2020/2021.
7. In relazione a quanto indicato nella nota del MIUR n. Prot. 34823 del 07/11/2019 con oggetto: Avvio percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l'a.a. 2019-20. Indicazioni operative 3° capoverso, l'Università della Calabria non prevede deroghe a quanto indicato né in entrata né in uscita.

ART. 4 - Candidati che riprendono la frequenza dei corsi dopo sospensione

1. I candidati, che, per qualsiasi motivo, abbiano sospeso la frequenza dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno attivati, ai sensi del D.M. 249/2010, esclusivamente **presso** l'Università della Calabria negli anni accademici pregressi, potranno, a domanda, riprenderne la frequenza nei corsi di cui al presente decreto, col riconoscimento dei crediti già eventualmente acquisiti, senza nuovo pagamento della quota di iscrizione.

2. La modalità di ripresa della frequenza del corso dei candidati di cui al comma precedente sarà indicata all'indirizzo http://www.unical.it/tfa nella sezione Sostegno A.A. 2020/2021, durante la fase di immatricolazione dei vincitori.

ART. 5 - Prove selettive di accesso

1. La prova di accesso è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua italiana, il possesso, da parte del candidato, di:
    a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
    b. competenze su empatia e intelligenza emotiva;
    c. competenze su creatività e pensiero divergente;
    d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.
2. La prova di accesso si articola in:
    a. un test preselettivo;
    b. una prova scritta;
    c. una prova orale.
3. Il test preselettivo è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare l'unica corretta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore.
4. È ammesso alla prova scritta di cui al comma 2, lettera b., un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova selettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi. Inoltre sono ammessi direttamente alla prova scritta, senza sostenere il test preselettivo, coloro che rientrano in uno dei casi specificati al successivo Art. 7 e solo se avranno presentato regolare richiesta di esonero come indicato nel successivo Art.8
5. I test preselettivi sono calendarizzati in date uniche per ciascun percorso di specializzazione di cui all'Art. 1 comma 2 del presente bando, con Decreto Ministeriale n° 755 del 06/07/2021. I test preselettivi si terranno secondo il calendario di cui all'allegato 1 del presente bando. Gli elenchi dei candidati che avranno regolarmente presentato domanda di partecipazione ai test preselettivi, ai sensi dell'art. 8, saranno comunicati attraverso il sito http://www.unical.it/tfa nella sezione Sostegno A.A. 2020/2021 almeno 3 giorni prima dello svolgimento degli stessi. **Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.**
6. Il punteggio del test preselettivo di cui al comma 2 del DM 30 settembre 2011 non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso.
7. Il calendario delle prove scritte o pratiche di cui al comma 2, lettera b., sarà comunicato attraverso il sito http://www.unical.it/tfa nella sezione Sostegno A.A. 2020/2021. **Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.**
8. Qualora il numero degli iscritti alla prova di preselezione non dovesse superare il doppio del numero dei posti messi a concorso per ciascun percorso di specializzazione di cui all'Art. 1 comma 2 del presente bando, la prova stessa non avrà luogo e i candidati saranno ammessi direttamente alla prova

scritta.

9. L'elenco degli **ammessi alla prova scritta**, di cui al comma 2, lettera b., redatto in base all' art. 5 comma 4, sarà comunicato, successivamente alla valutazione dei test preselettivi, attraverso il sito http://www.unical.it/tfa nella sezione Sostegno A.A. 2020/2021. **Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.**

10. La valutazione delle prove di cui al comma 2, lettere b., e c. è espressa in trentesimi. Tali prove vertono su una o più delle tematiche previste al comma 1 e non prevedono domande a risposta chiusa. La prova scritta ha la durata di 2 ore.

11. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire nella prova scritta, di cui al comma 2, lettera b., una votazione non inferiore a 21/30.

12. Il calendario delle prove orali di cui al comma 2, lettera c., sarà comunicato attraverso il sito http://www.unical.it/tfa nella sezione Sostegno A.A. 2020/2021. **Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati**.

13. La prova orale, di cui al comma 2, lettera c. è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.

14. I programmi su cui vertono le prove di accesso di cui al presente art. 5 sono indicate nell'allegato 2 del presente bando.

15. L'elenco degli ammessi alla prova orale, redatto in base all' art. 5 comma 11, sarà comunicato, successivamente alla valutazione delle prove scritte, attraverso il sito http://www.unical.it/tfa nella sezione Sostegno A.A. 2020/2021. **Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.**

ART. 6 - Commissioni giudicatrici

1. La commissione giudicatrice delle selezioni relative a uno o più percorsi di specializzazione è nominata con Decreto Rettorale.

2. Durante lo svolgimento delle prove, la commissione può avvalersi dell'assistenza di personale docente e amministrativo addetto alla vigilanza ed all'identificazione dei candidati anche attraverso la nomina di sub-commissioni per singola aula anch'esse nominate con Decreto Rettorale.

ART. 7 - Candidati che possono chiedere di essere esonerati dal test preselettivo

1. Accedono direttamente alla prova (scritta) di cui all'articolo 5 comma 2, lettera b), ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, **sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura**.

2. Accedono direttamente alla prova(scritta) di cui all'articolo 5 comma 2, lettera b), ai sensi dell'articolo 20, comma 2-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni – (candidati con invalidità uguale o superiore all' 80%) - come ribadito dalla nota MIUR n° 12914 del

10/04/2019.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sopra riportati possono presentare istanza di partecipazione alle prove di accesso in un solo Ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado.

4. Esclusivamente per questo ciclo, in deroga all'art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i candidati che abbiano superato, **presso** l'Università della Calabria, la prova preselettiva del V ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non hanno potuto sostenere le ulteriori prove, sono ammessi direttamente alla prova scritta.

ART. 8 - Procedura per la partecipazione alla selezione di accesso e termini di scadenza

1. La partecipazione alla selezione di accesso è subordinata, **a pena di esclusione**:
   a) **all' iscrizione** alla selezione entro i termini di scadenza previsti dal bando;
   b) **alla dichiarazione dei titoli di accesso**.
   c) **al pagamento del contributo per l'iscrizione alla selezione pari ad un importo di 130,50€ per ciascun percorso di specializzazione per cui si vuole concorrere. La quota versata non potrà essere restituita in alcun caso**;

   L'iscrizione, il pagamento e la dichiarazione dei titoli di accesso di cui ai precedenti punti a), b), c) dovranno essere effettuate **esclusivamente con procedura on line**, e **per ciascun percorso di specializzazione** per cui si vorrà concorrere, **dal 26/07/2021 al 08/09/2021 – entro le ore 13.00,** secondo le indicazioni che saranno riportate all'indirizzo http://www.unical.it/tfa nella sezione Sostegno A.A. 2020/2021.

2. I candidati possono iscriversi alla selezione di accesso per più percorsi di specializzazione, purché in possesso, per ciascun percorso, dei titoli di ammissione di cui all'art.2.

3. I candidati in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall' art. 7 potranno, a richiesta, essere esonerati dal sostenere il test preselettivo ed essere ammessi direttamente alla prova scritta. Tali candidati dovranno:
   - iscriversi alla procedura selettiva del grado di scuola per cui sono in possesso del requisito per l'esonero secondo le modalità previste dal precedente comma 1, punti a), b), c) ;
   - presentare richiesta di esonero dal test esclusivamente tramite upload di apposita modulistica, ed eventuali allegati richiesti, nel corso della procedura on line di iscrizione, **e per ciascun percorso di specializzazione per cui si intende chiedere l'esonero**, secondo le modalità che saranno indicate all'indirizzo http://www.unical.it/tfa nella sezione Sostegno A.A. 2020/2021; **in caso di mancata presentazione di tale richiesta non sarà concesso alcun esonero**.

4. I candidati con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, e i candidati con Disturbo specifico di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170, potranno chiedere eventuali ausili, strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi. La richiesta andrà effettuata nel corso della procedura di iscrizione online e, **sempre in modalità online, e per**

ciascun percorso di specializzazione per cui si intende richiederli, occorrerà effettuare l'upload della modulistica di richiesta e della documentazione certificativa rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi delle leggi vigenti. Le modalità operative per inoltrare la richiesta saranno indicate all'indirizzo http://www.unical.it/tfa nella sezione Sostegno A.A. 2020/2021. La Commissione giudicatrice **sulla base della documentazione pervenuta valuterà gli eventuali ausili e/o tempi aggiuntivi da concedere.**

5. I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero di cui all'Art. 2 comma 3, per poter partecipare alla selezione dovranno:

   - iscriversi alla procedura selettiva del grado di scuola per cui sono in possesso del titolo estero non abilitante secondo le modalità previste dal precedente comma 1, punti a), b), c) ;
   - indicare, nella sezione relativa alla dichiarazione dei titoli di accesso (comma 1 punto b), al posto del titolo o dei titoli italiani richiesti gli equivalenti titoli esteri conseguiti e ritenuti validi;
   - presentare richiesta di valutazione e dichiarazione del conseguimento del/i titolo/i esteri tramite upload di apposita modulistica, ed eventuali allegati richiesti, nel corso della procedura on line di iscrizione, **e per ciascun percorso di specializzazione per cui si intende partecipare**, secondo le modalità che saranno indicate all'indirizzo http://www.unical.it/tfa nella sezione Sostegno A.A. 2020/2021; **in caso di mancata presentazione di tale richiesta si è automaticamente esclusi**.

   La commissione giudicatrice procederà alla valutazione dei titoli esteri non abilitanti.

   L'Ateneo si riserva, anche successivamente all'eventuale ammissione di candidati a seguito di dichiarazione di titoli di accesso esteri non abilitanti, di richiedere ulteriore documentazione circa i titoli stessi.

ART. 9 - Titoli Valutabili

1. Le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e il punteggio a essi attribuibile ai fini della compilazione della graduatoria finale degli ammessi al corso, comunque non superiore a 10 punti complessivi, sono riportati nell'allegato 3 del presente bando **e devono essere posseduti alla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui all'art 8**.

2. La verifica delle autocertificazioni dei titoli valutabili è effettuata dall'Università della Calabria, ai sensi delle leggi vigenti. Laddove l'esito di tale verifica fosse negativo, i candidati saranno esclusi dalla procedura selettiva. L'Università si riserva la facoltà di adottare in ogni momento della presente procedura selettiva provvedimenti di esclusione e/o decadenza nei confronti dei candidati che dovessero risultare privi dei requisiti richiesti.

3. I candidati in possesso di titoli valutabili dovranno dichiararli (per ogni percorso di specializzazione), ai fini della loro valutazione in graduatoria, solo ed **esclusivamente con procedura on line che sarà resa disponibile successivamente ai relativi test preliminari di accesso (1° prova)** e solo nelle date e secondo le modalità che saranno pubblicizzate all'indirizzo http://www.unical.it/tfa nella sezione Sostegno A.A. 2020/2021. **In caso di mancata dichiarazione dei titoli valutabili secondo le modalità e nei termini predetti non si potrà procederà ad alcuna valutazione degli stessi**.

ART. 10 - Graduatorie di merito ed iscrizione ai corsi

1. La graduatoria degli ammessi per ogni percorso di specializzazione è formata, nei limiti dei posti messi a

bando, dai candidati che hanno superato la prova orale, sommando ai punteggi conseguiti nelle prove di cui al comma 2, lettere b. e c. dell'art. 5, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui all'art. 8 dai medesimi presentati. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane.

2. In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie relative a percorsi di specializzazione diversi, i candidati devono optare per l'iscrizione a un solo percorso.

3. Le graduatorie degli ammessi per ogni corso di specializzazione saranno pubblicate sul sito dell'Università della Calabria (http://www.unical.it/tfa nella sezione Sostegno A.A. 2020/2021) dapprima in forma provvisoria, e poi in forma definitiva dopo l'esame dei ricorsi di cui al comma successivo.

4. Eventuali ricorsi avverso la valutazione titoli dovranno essere presentati, inderogabilmente, entro le ore 11.00 del terzo giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, che avverrà sul sito dell'Università della Calabria (http://www.unical.it/tfa nella sezione Sostegno A.A. 2020/2021), e dovrà essere effettuato in forma scritta allegando la fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità ed inserendo il tutto in busta chiusa da consegnare a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'Università della Calabria, Via Pietro Bucci, Edificio Amministrazione - Piano Terra - Arcavacata di Rende (CS), nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00**.** Sulla busta contenente il ricorso dovrà essere riportata la dicitura: Commissione Giudicatrice Sostegno (2020/2021) - Percorso di Specializzazione ……. *(indicare l'ordine o gli ordini di scuola per il/i quali si intende concorrere: Infanzia, Primaria, Sec. di I grado, Sec. di II grado)*, Area Post-Laurea Settore formazione insegnanti ed esami di stato dell'Università della Calabria, RICORSO, con l'indicazione del mittente. Al termine dell'esame dei ricorsi saranno pubblicate le graduatorie definitive.

   I candidati collocati in posizione utile dovranno immatricolarsi entro i termini perentori indicati al momento della pubblicazione delle graduatorie definitive secondo le indicazioni che saranno rese note sul sito dell'Università della Calabria http://www.unical.it/tfa nella sezione Sostegno A.A. 2020/2021.

5. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere a integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri Atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli Atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili. A tal fine, preso atto che la valutazione dei titoli di cui all'articolo 6, comma 8 del D.M. 30/09/2011 di cui in premessa è demandata alle autonome scelte delle sedi, gli Atenei provvedono a rivalutare i titoli dei soggetti di cui al presente comma in conformità ai propri bandi. Le indicazioni degli eventuali posti disponibili saranno rese note sul sito dell'Università della Calabria http://www.unical.it/tfa nella sezione Sostegno A.A. 2020/2021.

6. L'iscrizione a uno dei percorsi di specializzazione secondo l'ordine della relativa graduatoria definitiva si perfeziona con il pagamento in un'unica soluzione di un importo a titolo di tassa e contributo di iscrizione pari a € 2816,50.

   Le modalità di pagamento saranno indicate successivamente sul seguente sito: http://www.unical.it/tfa nella sezione Sostegno A.A. 2020/2021.

   La quota versata non potrà essere restituita in alcun caso.

ART. 11 - Obblighi del candidato

1. Per sostenere le prove d'accesso i candidati devono presentarsi, per le operazioni di appello e identificazione, nella sede e nell'orario indicati attraverso apposito avviso pubblicato prima dello svolgimento delle prove sul sito web dell'Università della Calabria (http://www.unical.it/tfa nella sezione Sostegno A.A. 2020/2021). **Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati**.
2. I candidati potranno accedere all'aula di svolgimento delle prove soltanto dopo le procedure di identificazione esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. **I candidati sprovvisti di documenti o con documenti non validi o in ritardo, non saranno ammessi**.
3. Il candidato deve svolgere le prove secondo le istruzioni che saranno impartite dalla Commissione e rispettare gli obblighi previsti nel presente articolo, pena l'esclusione dalle procedure selettive.
4. Durante il test preselettivo e la prova scritta per quanto rilevante ai fini della stessa, i candidati
   a. devono:
      - compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla;
      - a conclusione della prova, consegnare alla Commissione tutto il materiale ricevuto;
   b. non possono, a **pena di esclusione**:
      - comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione Giudicatrice;
      - introdurre in aula appunti manoscritti, vocabolari, testi di qualunque specie, calcolatrici, telefoni cellulari e qualunque altro tipo di strumento tecnologico;
      - lasciare l'aula se non è trascorsa almeno un'ora dall'inizio del test.
5. Coloro che, per qualunque motivo, risultassero assenti al test preselettivo e/o nelle successive prove, saranno considerati rinunciatari.
6. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione.

ART. 12 - Responsabile del procedimento.

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, responsabile del procedimento di cui al presente bando è il dott. Ferdinando Rossi. I dati raccolti saranno trattati secondo quanto stabilito dall' art. 13 del d.lgs. 196/2003 in base al quale viene predisposta l'informativa di cui all'allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Responsabile del Procedimento di cui sopra si potrà avvalere di supporti specialistici a riguardo delle attività legali e del controllo dei titoli inerenti alla procedura.
3. Le disposizioni del presente bando, atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento, sono in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

ART. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine

dall'Università della Calabria è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali e avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale e della commissione esaminatrice, presso il Area Post-Laurea Settore formazione insegnanti ed esami di stato dell'Università della Calabria. Potranno essere utilizzate procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli.

2. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste all'Università della Calabria.

3. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

4. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: rpd@unical.it.

5. Un'informativa più dettagliata è disponibile all'indirizzo http://www.unical.it/privacy".

ART. 14 - Indicazioni sui corsi

1. La metodologia di conduzione del corso, fatte salve le successive disposizioni, modificazioni e integrazioni ministeriale, sarà quella prevista dal D.M. 30/09/2011: "*Per gli insegnamenti, per i laboratori e per il tirocinio (diretto e indiretto) non e' possibile utilizzare la formazione on-line. Per tutti gli insegnamenti, per tutti i laboratori e per il tirocinio (diretto e indiretto) non e' possibile utilizzare la formazione blended.*"

2. Il calendario delle lezioni e l'inizio delle attività dei percorsi di specializzazione sarà comunicato sul sito dell'Università della Calabria (http://www.unical.it/tfa nella sezione Sostegno A.A. 2020/2021).

3. Le assenze sono accettate, pena esclusione dal corso, nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo sarà recuperato tramite le modalità predisposte dal titolare dell'insegnamento. Per il tirocinio e i laboratori vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste, senza riduzioni ne' recuperi, **pena esclusione dal corso**.

4. La valutazione, che riguarda sia gli insegnamenti sia le attività laboratoriali sia le attività di tirocinio diretto e indiretto, è espressa in trentesimi. Per accedere all'esame finale, i candidati dovranno aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto, ai laboratori e agli insegnamenti. **Per ogni insegnamento e attività laboratoriali e di tirocinio sono previsti solo due appelli**. Qualora nei due appelli il candidato ottenesse un voto inferiore a 18/30 non potrà partecipare all'esame finale.

ART. 15 - Norme Finali

1. L'Università della Calabria si riserva di effettuare anche successivamente alla conclusione della presente procedura i controlli di legge sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni rese da ciascun candidato, qualora queste risultassero non veritiere, si procederà ad inviare la documentazione

all'autorità giudiziaria affinché giudichi circa la sussistenza di reati penalmente perseguibili e procedere a determinarsi in ordine alla decadenza del titolo conseguito in virtù del percorso formativo effettuato.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni normative citate in premessa e alle leggi attualmente in vigore.

3. La frequenza dei percorsi di specializzazione di cui al presente bando **è incompatibile con l'iscrizione ad altri corsi che diano diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.M. n° 249 del 10 settembre 2010**.
   Il candidato iscritto a uno qualsiasi di tali corsi, potrà, pertanto, sostenere le prove concorsuali di selezione di cui al presente bando ma dovrà sospenderne la frequenza precedentemente all'immatricolazione relativa al percorso formativo per cui è risultato idoneo.

4. Eventuali variazioni, comunicazioni e/o integrazioni relative al presente bando saranno notificate tramite avvisi pubblicati sul sito dell'Università della Calabria raggiungibile all'indirizzo http://www.unical.it/tfa nella sezione Sostegno A.A. 2020/2021. Tali avvisi hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati alle prove di selezione e degli iscritti ai percorsi di cui all'art.1.

Il Rettore
Nicola Leone

Allegato 1 (calendario test preselettivo e prova scritta)

Il test preselettivo si svolgerà secondo il seguente calendario:

DATA	GRADO
20/09/2021 mattina	**Infanzia**
23/09/2021 mattina	**Primaria**
24/09/2021 mattina	**Secondaria I grado**
30/09/2021 mattina	**Secondaria II grado**

La prova scritta si svolgerà, secondo il seguente calendario:

DATA	GRADO
02/10/2021 ore 10:00	**Infanzia**
02/10/2021 ore 15:30	**Primaria**
09/10/2021 ore 10:00	**Secondaria I grado**
09/10/2021 ore 15:30	**Secondaria II grado**

Un calendario più dettagliato, del test preselettivo e della prova scritta, con l'indicazione delle aule dove saranno svolti i test e le prove scritte, sarà pubblicato in tempo utile sul sito web dell'Università della Calabria (http://www.unical.it/tfa nella sezione Sostegno A.A. 2020/2021).

Area Post-Laurea
Settore Formazione insegnanti ed esami di Stato
Università della Calabria
Via P. Bucci, Cubo 25B
87036 Rende (Cs)

mail Segreteria.fit@unical.it
Pec amministrazione@pec.unical.it
www.unical.it

Allegato 2 (Programmi prove di accesso)

Le prove di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a. e b. riguardano:
- Competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola:
• infanzia
• primaria
• secondaria di primo grado
• secondaria di secondo grado;

- Competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti:
riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimenti nell'alunno; aiuto all'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;

- Competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;

- Competenze organizzative in riferimento all'organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia scolastica: il Piano dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.

La prova orale di cui all'articolo 5 comma 2 lettera c. verte sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali.

Allegato 3 (Titoli valutabili)

1. **Titoli professionali** (**fino a un massimo di 5 punti, come di seguito ripartiti**)

- (**Servizio Specifico**) Servizio di insegnamento **come docente di sostegno** prestato nelle istituzioni del sistema scolastico nazionale (statali e paritarie) e **per lo stesso grado di scuola** per cui si partecipa alla selezione:

1 anno scolastico intero:	punti 1
2 anni scolastici interi:	punti 1,5
3 anni scolastici interi:	punti 2
4 o più anni scolastici interi:	punti 3

- (**Servizio non specifico**) Servizio di insegnamento **come docente di sostegno** prestato nelle istituzioni del sistema scolastico nazionale (statali e paritarie) **per gradi di scuola diversi** da quello per cui si partecipa alla selezione:

1 anno scolastico intero:	punti 0,5
2 anni scolastici interi:	punti 1
3 anni scolastici interi:	punti 1,5
4 o più anni scolastici interi:	punti 2

Si ricorda che, in base a quanto previsto dall'art. 11 comma 14, della legge 3 maggio 1999 n.124:" *il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come* ***anno scolastico intero*** *se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale*".

2. **Titoli culturali** (**fino a un massimo di 5 punti, come di seguito ripartiti**)

a) Dottorato di ricerca (max punti 2)

b) Laurea Magistrale o quinquennale a ciclo unico o vecchio ordinamento (Percorso di studi precedente alla riforma del 1999 dell'ordinamento scolastico italiano) posseduta in qualsivoglia disciplina, purché ulteriore a quella richiesta come requisito di ammissione dal presente bando per il grado di scuola per il quale si partecipa alla selezione (**punti 2**).

c) Titoli post-lauream (max punti 1)

- 0,1 punti, per ogni master universitario di primo livello, **conseguito presso Università pubbliche, private o Enti accreditati MIUR,** attinente alle materie del Corso per cui si richiede l'iscrizione, **di durata non inferiore a un anno, di 60 crediti formativi universitari**;

-0,2 punti, per ogni master universitario di secondo livello **conseguito presso Università pubbliche, private o Enti accreditati MIUR,** attinente alle materie del Corso per cui si richiede l'iscrizione, **di durata non inferiore a un anno, di 60 crediti formativi universitari**.

Allegato 4

Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)

La presente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (d'ora in poi, RGPD), che, ai sensi dell'art. 13, prevede l'obbligo di fornire ai soggetti interessati le informazioni necessarie ad assicurare un trattamento dei propri dati personali corretto e trasparente.

Soggetti

Titolare del trattamento dei dati: Università della Calabria.
Referente per la protezione dei dati: Dott. Ferdinando Rossi, Responsabile Servizio di Supporto al Delegato della Didattica e Percorsi Universitari Qualificanti dell'Università della Calabria.
Responsabile della protezione dei dati: Avv. Sergio Niger, email: rpd@unical.it.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati oggetto del trattamento, forniti all'atto della domanda di partecipazione alla selezione, mediante procedura automatizzata, sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti o trattati per finalità istituzionali. Si precisa che il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di liceità, trasparenza, correttezza, esattezza, minimizzazione, riservatezza e integrità di cui all'art. 5 RGPD e che i dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di attività amministrative e didattiche. L'Università può altresì trattare i dati personali per scopi statistici e scientifici, anche per favorire l'analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi di didattica, di ricerca e del diritto allo studio.

Modalità del trattamento e conferimento dei dati

I dati personali richiesti e acquisiti sono raccolti e trattati sia in forma cartacea, sia con strumenti elettronici (informatici) per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo. In caso di mancato conferimento dei predetti dati personali non sarà possibile per l'Università attivare ed eseguire il relativo procedimento amministrativo.

Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento, al Referente per la protezione dei dati o al Responsabile della protezione dei dati.